



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



*Buon primo Maggio a chi difende il posto di lavoro,
a chi lo cerca, a chi lo ha perso, a chi da precario
esige diritti.*

Il lavoro è dignità

Illegittimi il rifiuto del lavoro agile e l'imposizione di un periodo di ferie anticipate a valere sul monte futuro

L'emergenza sanitaria e i gap produttivi causati dagli effetti epidemiologici del corona virus hanno prodotto dinamiche inedite sulla gestione del rapporto di lavoro. In particolare, la necessità di cautelare la forza lavoro ha imposto la sperimentazione forzata dello smart working mentre i ridotti volumi di produzione hanno prodotto il ricorso massiccio alla cassa integrazione e alle ferie forzate.

Al riguardo è interessante l'Ordinanza della Sezione Lavoro del Tribunale di Grosseto (Giudice G. Grosso) del 23 aprile 2020, che accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c., prodotto da un dipendente a tempo indeterminato del settore commercio e terziario.

Il ricorrente lamentava che il datore di lavoro aveva illegittimamente rifiutato di adibirlo al lavoro cd. agile nonostante tutti i colleghi del suo reparto lo fossero già stati, limitandosi a prospettargli il ricorso alle ferie "anticipate", da computarsi non su un monte ferie pregresse ma su quelle non ancora maturate, in alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto, fino alla cessazione della lamentata incompatibilità da verificarsi previa nuova visita medica.

FLASH nr. 18 – 2020

- Illegittimi il rifiuto del lavoro agile e l'imposizione di un periodo di ferie anticipate a valere sul monte futuro
- Napoli: SIULP, dolore per morte agente, cordoglio a famiglia e Polizia. Ma anche rabbia per impunità delinquenti
- Ritardo nel pagamento delle indennità delle specialità. Richiesta dello stato delle procedure
- Sospensione termini bonus bollette, rinnovi acqua, gas ed elettricità
- Sospensione della decadenza dalle agevolazioni prima casa
- Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia
- Permessi paternità quando la madre è lavoratrice autonoma

Nella motivazione del provvedimento si osserva, in premessa, che, rispetto all'emergenza sanitaria in atto, l'azienda, senza sforzo apprezzabile, ben avrebbe potuto mettere il lavoratore in condizioni di operare da remoto e che la promozione del godimento delle ferie, appare misura comunque subordinata alla possibilità, ove sia concreta, di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso per altri dipendenti.

Inoltre, nel caso specifico il lavoratore, aderendo al precipuo invito del datore di lavoro in relazione al contingente periodo emergenziale, aveva usufruito delle ferie maturate, relative sia all'anno precedente che a quello in corso. Indurlo a far ricorso anche a ferie non ancora maturate, a valere quindi sul monte futuro, non solo non trova fondamento normativo alcuno, ma si profila, già in astratto, contrario al principio generale per cui le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle ferie non può essere subordinato, nella sua esistenza e ricorrenza annuale, alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all'art. 36 della carta.

Nello specifico contesto, conclude il Giudice, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimi.

Si evidenzia, inoltre nel provvedimento, che nell'attuale periodo di crisi sanitaria connessa ai noti problemi della diffusione del Covid19, il dipendente avrebbe avuto diritto ad essere preferito nell'assegnazione alla modalità di lavoro agile in ragione della previsione di cui all'art. 39, co. 2, D.l. 18/2020, in quanto portatore di patologia da cui era derivato il riconoscimento di un'invaldità civile con riduzione della sua capacità lavorativa.

Infine, secondo il Tribunale, il ricorrente, non potendo rientrare fisicamente in azienda almeno fino al 30.4.2020, ed avuto riguardo al tempo ordinariamente occorrente per fare valere i propri diritti in via ordinaria, si troverebbe di fronte alla scelta tra due distinte, ingiustificabili, rinunce: alla retribuzione o al godimento annualmente ripartito delle ferie come via via maturate in ragione del lavoro prestato. In entrambi i casi con sicura compromissione di diritti fondamentali ed intangibili del lavoratore.

Tale comprovata, specifica, circostanza di fatto induce a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile e dunque esistente il concreto pericolo di lesione di beni patrimoniali e non patrimoniali non integralmente risarcibili per equivalente.

Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il Tribunale accoglieva il ricorso con l'ordine di adibire il ricorrente al lavoro agile e con la precisazione che, in ragione della peculiarità della vicenda e della necessità di assicurare il rispetto del provvedimento con effetto immediato, a fronte della brevità dell'arco temporale (allo stato) residuo con riferimento alla cogenza di essa, si ritiene che sussistano le condizioni per la concessione dello strumento di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc, con lo scopo di incentivare l'adempimento dell'obbligo imposto, cui la resistente azienda si è dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido.

Nello specifico, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, il tribunale fissa la somma di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Sospensione della decadenza dalle agevolazioni prima casa

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2020 e contenente nuove misure fiscali in favore dei contribuenti italiani in questo periodo di crisi legata all'epidemia Coronavirus, contiene una misura che ribalta il chiarimento del MEF fornito in precedenza in merito alla sospensione dei termini per la decadenza dei benefici legati all'acquisto della prima casa. Il decreto Cura Italia, infatti, aveva dimenticato la casistica tra quelle oggetto di sospensione prevista dall'art. 62 (sospensione degli adempimenti compresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020: gli adempimenti ricadenti in questo periodo vanno eseguiti entro il 30 giugno prossimo). A tal proposito, quindi, venne chiesto al MEF se erano da considerarsi sospesi anche i termini di legge ricadenti nello stesso menzionato periodo e previsti per eventuali decadenze tra cui quelle dei benefici prima casa. Il Ministero faceva sapere a tal proposito, che tali termini non erano sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all'acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto).

Nella risposta data e citata in premessa, tuttavia, lo stesso Ministero precisava che era allo studio un intervento legislativo per un prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione. Decreto-legge che è arrivato, dunque, nella giornata del 6 aprile ed in cui tra l'altro è stabilito che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa, sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre di questo stesso anno i seguenti termini:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa (art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448).
- Per completezza informativa, si ricorda che, al fine di godere delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto e l'immobile acquistato non deve appartenere a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9). Il beneficio spetta anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tetterie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. E' comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e che quest'ultima sia stata acquistata beneficiando dell'agevolazione prima casa. Si decade dalle agevolazioni, con la necessità di pagare poi le differenze d'imposta con maggiorazioni a titolo di sanzione:
- in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell'atto;
- in caso di mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dell'acquisto;
- in caso di vendita dell'immobile oggetto dei benefici prima che sia trascorso un quinquennio salvo che si acquisti entro un anno altro immobile da destinare ad abitazione principale.

Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia

Molti colleghi ci chiedono aggiornamenti sulla problematica relativa agli esiti dell'annoso contenzioso pensionistico riguardante le percentuali di calcolo delle pensioni militari con riferimento alla posizione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Dell'argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (nr. 11 del 18 marzo 2017; nr. 39 del 15 settembre 2018; nr. 44 dell'21 ottobre 2018; nr. 50 del 24 novembre 2018; nr. 43 del 26 ottobre 2019), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti che registrava, tuttavia, una prevalenza della tesi favorevole ai ricorrenti.

In ultimo, con la Sentenza 422/2018 dell'8 novembre 2018, la prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, ha confermato il "diritto dei ricorrenti a vedersi computato il trattamento pensionistico, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 del T.U. nr. 1092 del 1973".

Successivamente, anche la III Sezione, con la sentenza n. 228 del 2019, ha dato ragione ai ricorrenti e condannato l'INPS.

Dopo le sentenze della prima sezione (n. 422 del 2018) e della seconda sezione di Appello della Corte dei Conti (n. 61, n. 197, n. 208, n. 209 e n. 310 del 2019), tutte favorevoli all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la terza sezione, con la sentenza n. 175/2019 ha espresso una sentenza sfavorevole al personale (un ex finanziere) e di fatto riaperto i giochi.

Solo qualche giorno dopo, la seconda sezione con sentenza n. 370/2019 ha tuttavia confermato il proprio orientamento favorevole al personale militare ricorrente.

Inoltre, nella ulteriore sentenza n. 228/2019, pronunciata il 22 novembre scorso dalla Terza Sezione in senso favorevole ai ricorrenti, viene specificato che il Collegio ritiene che non "sussistono i presupposti per aderire alla richiesta (presentata dall'Inps) di deferimento della questione alle Sezioni Riunite della Corte", dal momento che "i riferiti contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'art. 54 cit. si riscontrano nell'ambito della giurisprudenza di primo grado, e non concernono quella di appello, fermamente orientata nel senso della presente decisione".

Per comprendere se questa nuova pronuncia possa risultare definitivamente risolutiva della questione, bisognerà attendere le prossime decisioni dell'Istituto, il quale potrebbe comunque scegliere di andare avanti nella sua strada, aprendo, però, al rischio di nuovi ricorsi nei suoi confronti.

Allo stesso modo si dovrà capire se, in seguito, lo stesso collegio giudicante richiederà, sulla questione, il risolutivo intervento delle sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale (presumibilmente in estate).

Come appare chiaro, l'INPS non ha, sinora, rinunciato all'ulteriore contenzioso ancora in essere, adeguando le modalità di calcolo del trattamento di pensione nei confronti degli aventi diritto, provvedendo al ricalcolo dei trattamenti pensionistici nei confronti del personale cui aveva già calcolato il trattamento pensionistico.

Ricordiamo che la questione di diritto può essere così riassunta.

L'art. 54 T.U. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) rubricato "Misura del trattamento normale" al comma 1 così dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo." (il richiamato penultimo comma stabilisce che: "Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2").

Per comprendere i termini della problematica e individuare i soggetti interessati occorre fare una premessa sulla evoluzione del sistema previdenziale. L'art. 54 sopra richiamato è

stato emanato prima dell'entrata in vigore della Riforma Dini in un momento storico in cui il sistema di calcolo delle pensioni era totalmente retributivo.

La Riforma Dini, infatti, ha sancito la progressiva fine del "Sistema di calcolo Retributivo", e ha introdotto un "Sistema di calcolo Contributivo" per gli assunti a far data dal 1.01.1996, mentre per coloro che sono stati assunti prima di tale data, ha previsto un "Sistema di calcolo Misto" caratterizzato da un meccanismo di computo della pensione in parte retributivo e in parte contributivo.

Il sistema di calcolo del trattamento pensionistico per il personale Pubblico, oggi si articola, in estrema sintesi, nel seguente modo:

1. Sistema di calcolo Retributivo per il personale che alla data del 31.12.1995 ha maturato una anzianità di servizio utile pari o superiore a 18 anni;

2. Sistema di calcolo Misto per il personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione. Come sarà meglio esposto nel proseguo in questo caso la pensione, in attuazione della Riforma Amato, si compone di una Quota Retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in QUOTA A e QUOTA B, e una Quota Contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 1.1.1996;

3. Sistema di calcolo totalmente Contributivo per tutto il personale assunto a partire dal 1.1.1996.

Con riferimento ai dipendenti dello Stato cui si applica il Sistema di calcolo Misto, occorre precisare che nell'ambito della prima Quota Retributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde alle anzianità acquisite anteriormente e sino al 31.12.1995, si provvede alla ripartizione in ulteriori sub-quote: o la prima detta QUOTA A è calcolata applicando sulla base pensionabile l'aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992; o la seconda detta QUOTA B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l'aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995; o la terza QUOTA C, è calcolata appunto secondo il sistema contributivo, e riguarda la parte di pensione che corrisponde al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 e riferite a tutta la retribuzione ivi comprese indennità accessorie percepite a qualsiasi titolo dal dipendente.

Fatta questa necessaria premessa, la problematica riguarda il calcolo della menzionata quota A della pensione. L'assunto sostenuto dai ricorrenti, e confermato dalla Corte dei Conti è che, nel breve excursus normativo descritto, né la Legge 335/1995 né i successivi interventi al sistema pensionistico, hanno mai modificato l'art. 54, comma 1, T.U. 1092/1973 il quale è tutt'oggi in vigore e, pertanto, deve trovare applicazione in luogo dell'art 44 del TU 1092/1973 che viene invece applicato dall'INPS con la conseguente applicazione sulla base pensionabile di un'aliquota di rendimento minore e pari al 35 per cento.

Chiarita la natura della problematica, è possibile individuare i soggetti interessati. Si tratta dei dipendenti a status militare ma non di tutti. Invero, diciamo subito che il problema dell'applicazione dell'art 54 comma 1 in luogo dell'art 44 del TU 1092/1973 non si pone per i militari che, avendo raggiunto i 18 anni di servizio utile al 31.12.1995, beneficiano del sistema retributivo e godono del trattamento di quiescenza più favorevole (sul punto si veda Corte dei Conti Abruzzo Sent. n. 75/12).

La questione riguarda, dunque, esclusivamente i dipendenti a status militare che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato "almeno quindici anni" ma meno di 18 anni di servizio utile. Si tratta di personale soggetto, dunque, al Sistema di calcolo Misto. Nei confronti di queste persone l'applicazione dell'art. 54 andrebbe ad incidere sul calcolo della Quota Retributiva - QUOTA A della relativa pensione nel senso che potrebbero beneficiare dell'applicazione dell'aliquota al 44% anziché al 35%, attualmente applicata dall'INPS in virtù dell'articolo 44 del TU 1092/1973.

Nella platea degli interessati rientrano altresì, i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti, come già detto, al sistema misto, e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982.

Ciò perchè per il riconoscimento del diritto in questione, il possesso dello status di militare deve sussistere al momento dell'arruolamento, e non per l'intera carriera.

Il beneficio invocato è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza e, pertanto, la sua attribuzione non opera in automatico.

Tutti i pensionati che si trovano nella descritta condizione debbono verificare quale aliquota sia stata applicata nel prospetto di liquidazione Inps al Quadro I "Servizio Utile Arrotondato a)+b)" e al Quadro II "Coefficiente Tab. A".

Qualora dall'esame del decreto di pensione provvisorio si riscontrasse l'applicazione dell'aliquota al 35% anziché al 44% si dovrà inoltrare alla sede Inps territorialmente competente una istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico, per l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 T.U. 1092/1973.

Ovviamente, detta istanza è finalizzata ad ottenere una risposta (che sarà presumibilmente negativa), sulla base della quale iniziare un contenzioso da instaurare presso il giudice unico delle pensioni (Corte dei Conti territorialmente competente).

Per quanto concerne gli appartenenti alla Polizia di Stato, assunti a partire dal 26.06.1982 e che maturano il diritto alla pensione, è da escludere, in base alla normativa vigente, l'applicazione dell'art. 54 poichè gli stessi rientrano nel personale a ordinamento civile dello Stato per i quali trova applicazione l'art. 44 T.U. 1092/1973.

Costoro, avendo comunque maturato i quindici anni di servizio utile al 31.12.1995 per effetto delle eventuali maggiorazioni dei servizi di cui all'art 5 del dlgs. 165/1997 che comportano un aumento figurativo di 1 anno ulteriore ogni 5 anni di servizio, oltre alle valorizzazioni previste per i servizi effettuati in sedi disagiate, potrebbero valutare l'opportunità di ricorrere in giudizio al fine di sollevare, davanti al Giudice del ricorso, un'eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza rispetto al personale della Polizia di Stato arruolato anteriormente sotto il regime a ordinamento militare.

Rispetto alla strada della dichiarazione di incostituzionalità residua la possibilità di un intervento legislativo.

Un intervento legislativo potrebbe estendere il calcolo più favorevole a tutto il comparto o, viceversa, eliminare l'incongruenza legislativa che ha favorito in qualche modo le pretese dei ricorrenti.

Sulla questione proponiamo la lettura di una nostra nota inviata alla presidenza dell'Istituto Previdenziale: https://www.siulp.it/wp-content/risorse/2017/02/2017_02_letteraInps.pdf.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Permessi paternità quando la madre è lavoratrice autonoma



L'Inps con la circolare n. 140 depositata il 18 novembre 2019 fornisce indicazioni sui permessi di paternità previsti dall'art 40 del d.lgs. n. 151/2001 nei casi in cui la madre è una lavoratrice autonoma, alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 22177/2018.

Occorre premettere che la norma di riferimento, ossia l'art. 40. del dlgs. n. 151/2001 contenete il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dispone che:

I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre."

Il richiamato articolo 39 disciplina i riposi giornalieri della madre prevedendo:

"1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa."

I chiarimenti dell'INPS si sono resi necessari alla luce della sentenza della Cassazione n. 22177/2018 che ha chiarito che i permessi giornalieri del padre non devono considerarsi alternativi a quelli goduti dalla madre, in quanto entrambi i genitori potendo "lavorare subito dopo l'evento della maternità - risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa."

Pertanto, alla luce di detta sentenza, l'Inps dispone che il padre lavoratore dipendente, se la madre è autonoma, può usufruire dei permessi previsti dall'art. 40 del dlgs n. 151/2001 "dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore" senza che rilevi la fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre lavoratrice autonoma.

Il tutto nel rispetto delle incompatibilità indicate nella circolare n. 8/2003 così regolamentate:

Come chiarito da ultimo dalla circolare, dette indicazioni si applicano alle domande pervenute e non definite e, a domanda dell'interessato, agli eventi pregressi non prescritti o per i quali non è intervenuta sentenza passata in giudicato. Sugli applicativi informatici le informazioni verranno fornite successivamente.

